



Organi di Giustizia

IL GIUDICE UNICO FEDERALE
Avv. Lucia Ambrosino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.32488.514
Fax. 06.3685.451
Mail: giustizia@federmoto.it

Proc. n. 19/14

Dec. n. 11/14

Il giorno 23 luglio 2014, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

IL GIUDICE UNICO FEDERALE

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso presentato dal signor MARZOLA Giorgio, nato a Portomaggiore (Fe) il 19.9.1954 ed ivi residente alla Via F.lli Rosselli n. 2, tesserato 2014 con il M.C. "PORTOMAGGIORE" (del quale è DIRETTORE SPORTIVO), con tessera n. 14078255, nella qualità di Team Manager del "TEAM MINIMOTO PORTOMAGGIORE", con sede in Portomaggiore (Fe) in via Venezuela n. 1, avverso la squalifica nel round 6 del Campionato Italiano Velocità, categoria Moto3, svoltasi ad Imola l'8 giugno 2014, del pilota COLETTI Michael, nato a Carrara (Ms) il 17.8.1995

ed ivi residente alla via Montebello n. 2, tesserato e licenziato 2014 col M.C. "FIRENZE" con tessera n. 14088961 e licenza n. H02925.

In particolare, il ricorrente esponeva che: - al termine della citata gara C.I.V. di Imola dell'8 giugno 2014, la moto Honda NSF250R del pilota Coletti Michael, contrassegnato con il n. di gara 93, sottoposta alle verifiche fonometriche da parte degli addetti Funzionari F.M.I., veniva esclusa dalla classifica finale, atteso il mancato superamento della medesima prova, risultata pari a 112.8 decibel, contro i 111.9 ammessi; - il silenziatore dello scarico della predetta moto era posto sotto il carter motore ed il terminale di scarico dei gas aveva la propria uscita posizionata sul suo lato sinistro rispetto all'asse longitudinale della moto stessa; - la modalità di rilevamento fonometrico erano (e sono) disciplinate dall'art. 2.5 dell'Annesso Controlli Fonometrici 2014; - il Commissario Fonometrista che aveva eseguito il controllo fonometrico sulla moto, pur avendo disposto *"lo strumento di rilevazione con una inclinazione di 45° rispetto all'asse del terminale di scarico"*, lo aveva posizionato *"verso l'anteriore del motociclo di fianco al motore"*; - nella citata occasione, i responsabili del Team ricorrente avevano manifestato al Commissario Fonometrista le proprie perplessità circa la correttezza del metodo usato nell'effettuare le prove fonometriche, ritenendo tale metodo penalizzante rispetto ad altre poste in essere su altri motocicli della categoria Moto3; - sui motocicli concorrenti, invero, dotati del *"silenziatore di scarico posizionato con il terminale rivolto verso la parte posteriore del mezzo"*, il fonometro era stato posizionato nella parte posteriore del mezzo, rilevando la rumorosità *"ad una notevole distanza dal motore"*, che, comunque, a suo dire, emettendo una *"rumorosità meccanica"* incide *"notevolmente sui decibel totali misurati dal fonometro"*; - *"porre lo strumento di fianco al motore, e non inclinato di 45°, rispetto all'asse di uscita del tubo terminale di scarico, verso il lato posteriore della moto, sembra non accettabile dal punto di vista tecnico-sportivo, in quanto la misura viene effettuata in una zona delle moto i cui valori di emissione sono più elevati di 2/3 decibel rispetto alle zone limitrofe"*; - di conseguenza, vi era stata una disparità di trattamento rispetto ad altre moto sulle quali i controlli fonometrici erano stati effettuati con una differente procedura, con una alterazione del risultato sportivo della competizione di Imola; - i controlli fonometrici sulle moto della

categoria Superbike, ove le moto Ducati Panigale sono dotate di un sistema di scarico il cui silenziatore è simile alla moto del Coletti, erano stati effettuati ponendo il microfono del fonometro a 45° distante 50 cm ma dal lato posteriore del motociclo lontano dal motore.

Ciò posto, il ricorrente MARZOLA, nella spiegata qualità, chiedeva la invalidazione della prova fonometrica effettuata sulla moto del pilota Michael Coletti, del Team da lui stesso rappresentato e contrassegnato col n. 93, *“per difetto di modalità operativa penalizzante nei confronti del concorrente”* e, per l'effetto, riformare la classifica della gara Campionato Italiano Velocità, categoria Moto3, svoltasi ad Imola l'8 giugno 2014, in favore del pilota predetto.

Il G.U.F., letto il ricorso ed i documenti acquisiti in sede istruttoria,

OSSERVA

Il ricorso, nei termini prospettati dal ricorrente, non è fondato e, pertanto, deve essere rigettato. Invero, l'esame della documentazione acquisita agli atti del procedimento, nonché della normativa di riferimento, non consente a questo Giudice di accogliere le richieste ivi contenute, per i motivi che appresso si spiegheranno.

I. Le circostanze rappresentate in questa sede dal MARZOLA, nella dedotta qualità, sono state oggetto di una lunga e complessa istruttoria, compiuta anche attraverso il parere reso dalla Commissione Sportiva Nazionale, interpellata in occasione di tutti i ricorsi sportivi. Difatti, la delicatezza della materia sottoposta a codesto Organo di Giustizia, ha imposto l'approfondimento delle metodologie previste per il rilevamento della fonometria delle motociclette partecipanti al Campionato Italiano Velocità 2014, che risultano, allo stato, particolarmente articolate, anche in virtù della strumentazione all'uopo necessaria. La C.S.N. ha, invero, esposto, con estrema chiarezza, i passaggi necessari per l'espletamento delle operazioni di misurazione fonometrica, con particolare riferimento al caso di specie e, in allegato al proprio parere, ha fornito: -la relazione tecnica del Commissario Fonometrista, signor Domenico Palazzetti; - la relazione del Commissario Tecnico, signor Daniele Infante; -

le dichiarazioni del Primo Commissario Tecnico in servizio alla manifestazione NAX03 di Imola dell'8 giugno 2014. L'approfondito esame di detti atti, come detto, particolarmente esplicativi, ha consentito di accertare che la normativa di riferimento, ossia l'art. 2.5 del regolamento "Controlli Fonometrici", nel caso che occupa, non è stata violata.

II. La prima considerazione che va fatta in ordine al ricorso del MARZOLA, attiene alla contraddittorietà insita nell'esposizione dei motivi di impugnazione della decisione di esclusione dalla gara, adottata dal Commissario a tanto preposto, Cosimo Zammarano. Infatti, il ricorrente, si è doluto del posizionamento dello strumento di rilevazione fonometrica, sostenendo che, pur apposto a 45° rispetto all'asse del terminale di scarico, lo stesso era stato posizionato verso l'anteriore del motociclo a fianco al motore (pag. 1, V cpv. del ricorso). Per questo motivo, attesa la rumorosità insita nel motore medesimo, riteneva di aver subito una errata rilevazione dei decibel della moto del pilota Coletti. Tale assunto difensivo è, però, immediatamente contraddetto dalle dichiarazioni successive, contenute nel corpo del ricorso stesso, precisamente alla pag. 2, righe 5 e ss., dove il ricorrente ha affermato che: *"porre lo strumento di fianco al motore, e non inclinato di 45°, rispetto all'asse di uscita del tubo terminale di scarico, verso il lato posteriore della moto, sembra non accettabile dal punto di vista tecnico-sportivo"*, ritenendo tale *modus operandi* una disparità di trattamento rispetto ad altri mezzi sottoposti al controllo fonometrico. In buona sostanza, le doglianze del ricorrente in questa sede, non sono dotate del pregio della chiarezza, tant'è vero che lo stesso, dapprima, lamenta il posizionamento del microfono rilevatore (a 45° rispetto all'asse del terminale di scarico) sul lato anteriore della moto del Coletti e troppo vicino al motore, salvo poi affermare la mancata predetta inclinazione a 45° verso il lato posteriore della moto. Vista in questi termini, c'è qualcosa che "non torna" nella questione sottoposta a questo Giudice, o, probabilmente, il ricorrente voleva riferirsi ad altro.

III. Detta discrasia, in qualunque modo la si voglia intendere, sottende, in ogni caso, alla richiesta di annullamento della esclusione del pilota Michael Coletti dalla gara

Di Imola dell'8 giugno 2014, categoria Moto3, avanzata dal ricorrente. Tale richiesta, per, come già anticipato, non può essere accolta. E ciò in quanto dall'approfondito esame degli atti allegati alla relazione fornita dalla C.S.N., si evince con chiarezza la correttezza dell'operato dei Funzionari F.M.I. che hanno effettuato le prove fonometriche. Innanzitutto, bisogna tenere presente la prescrizione del citato art. 2.5 dell'Annesso Regolamento Controlli Fonometrici, che espressamente prevede che il microfono del fonometro deve essere posizionato ad un angolo di 45° (+/-10%) rispetto all'asse mediano del terminale di scarico, qualora questo non sia longitudinalmente parallelo all'asse del motociclo. Ebbene, tanto è avvenuto nel caso che occupa, così come è confermato sia nella relazione del Commissario Fonometrista Palazzetti, che, con dovizia di particolari, ha descritto le modalità di rilevazione fonometrica da lui stesso effettuata sulla moto del pilota n. 93, Michael Coletti. La medesima circostanza è, poi, ulteriormente avvalorata dalla relazione tecnica redatta dal Commissario Tecnico, Infante. La citata relazione è da ritenersi pienamente condivisibile, sotto diversi punti di vista. *In primis*, essa è particolarmente chiara allorquando descrive, anche attraverso l'ausilio di disegni tecnici molto esplicativi, le diverse modalità ed ipotesi di rilevazione fonometrica, così come previste dalla norma richiamata, a seconda che il terminale di scarico o il silenziatore siano o meno longitudinalmente paralleli all'asse del motociclo. In secondo luogo, il C.T. Infante ha descritto, anch'egli con dovizia di particolari, i diversi effetti della prova fonometrica, tenuto conto della posizione del microfono rilevatore, posto in direzione dello scarico (pag. 4, fig. 7 della citata relazione), oppure, come nel caso di specie, nella parte anteriore del mezzo, nei pressi del motore (pag. 4, fig. 8). Ebbene, il medesimo C.T. ha avuto modo di sottolineare che, ove il rilevamento fonometrico sulla moto del pilota n. 93 Coletti, fosse avvenuto secondo il primo dei due schemi citati (ossia quello raffigurato nella figura n. 7), l'esito della prova fonometrica avrebbe avuto un risultato di gran lunga superiore a quello poi effettivamente riscontrato, in termini di decibel sul suddetto motociclo. In altri termini, seppure il microfono rilevatore fosse stato posizionato nella parte posteriore del mezzo del Coletti, sempre con una inclinazione

di 45° rispetto all'asse mediano del terminale di scarico e sempre a distanza di 50 cm da esso, il microfono sarebbe stato investito dalla eccessiva pressione dei fumi di scarico del terminale e ciò avrebbe comportato un numero di decibel ancora maggiore di quello poi risultato dalla prova fonometrica che, in occasione della manifestazione sportiva di Imola dell'8 maggio 2014, ha condotto all'esclusione del Coletti stesso. Di tali considerazioni tecniche, unitamente a quelle riportate dal Commissario Fonometrista Palazzetti, innanzi richiamate, non è dato dubitare: esse provengono da soggetti particolarmente qualificati e competenti a conoscere delle metodologie e degli strumenti utilizzati nella disciplina della fonometria.

Una ulteriore precisazione va operata in ordine alla asserita disparità di trattamento paventata dal ricorrente, circa il rilevamento fonometrico (ed il relativo metodo) utilizzato per le moto "Ducati Panigale", appartenenti alla categoria Superbike. L'assunto del ricorrente, innanzitutto, non è affatto provato e, comunque, sul punto è condivisibile quanto esposto dal C.T. Infante (pag. 5 della relazione) relativamente alle caratteristiche intrinseche di una categoria di motociclette differente dalla Moto3 (Honda) che, come è noto, presenta delle particolari problematiche in termini di rumorosità. La precisione delle descrizioni effettuate dal suddetto C.T., che ha bene individuato e poi rappresentato le discrasie oggetto del ricorso che occupa, denotano una preparazione e una abilità professionale che lo rendono un soggetto particolarmente affidabile dal punto di vista tecnico; di conseguenza, anche in questo caso, non è dato dubitare del suo operato, così come quello del Commissario Fonometrista, tanto più che entrambi i Commissari hanno personalmente partecipato alle operazioni di controllo cui è stato sottoposto il mezzo del Coletti.

III. Le considerazioni appena svolte sono suffragate, ancora, dalle dichiarazioni del Primo Commissario Tecnico in servizio alla manifestazione NAX03 di Imola dell'8 giugno 2014, signor Antonio Di Carlo. Prima di ogni altra cosa, va evidenziato che lo stesso, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, ha chiarito che mai alcun componente del Team ricorrente, in occasione del controllo fonometrico sulla moto del Coletti, aveva esplicitato rimostranze circa il posizionamento del microfono

rilevatore nel corso delle operazioni fonometriche. Anzi, il Di Carlo, anch'egli presente alle operazioni, ha sottolineato che la predetta moto, anche nei giorni precedenti alla gara, aveva avuto problemi di superamento del limite fonometrico imposto dal regolamento. Sul punto il C.T. Infante ha evidenziato che anche altri mezzi della stessa categoria del Coletti avevano avuto, in qualche occasione, i medesimi problemi, ma che, poi, – diversamente da questi – erano riusciti a risolverli ben prima della gara. Infatti, l'unico mezzo appartenente alla categoria Moto3 escluso dalla manifestazione è stato proprio quello del Coletti, rappresentato in questa sede dal proprio Team Manager, MARZOLA.

Tra l'altro, non va trascurato di considerare che, allo stato, ogni assunto del predetto ricorrente, è sfornito di qualsiasi riscontro probatorio: le fotografie allegate al ricorso, per stessa ammissione del ricorrente, hanno uno scopo ed un contenuto puramente esplicativi e non sono certo riferibili alle operazioni di controllo effettuate l'8 giugno 2014, al termine della gara del C.I.V. di Imola.

Ciò premesso, attesa la fede privilegiata di cui sono dotati gli atti ed i documenti provenienti dal Funzionari F.M.I., sulla scorta di quanto innanzi, il ricorso è infondato e va, quindi, respinto.

P.Q.M.

Il Giudice, letti gli atti, letto il parere della C.S.N. ed i documenti ad esso allegati, acquisiti in sede istruttoria:

- **RIGETTA** il ricorso proposto dal team manager **MARZOLA Giorgio**;
- **DISPONE**, ai sensi dell'art. 117, comma 1, R.d.G. che la tassa federale all'uopo versata, sia incamerata dalla F.M.I..

IL GIUDICE UNICO FEDERALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Il presente provvedimento sia comunicato a :

- Marzola Giorgio n.q.;
- Coletti Michael;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara FMI;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi FMI;
- C.S.N.;
- Ufficio Velocità F.M.I.;
- Ufficio Soci F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Amministrazione FMI;
- Co. Re. Emilia Romagna;
- Co. Re. Toscana;
- Moto Club di appartenenza;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.